REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dott. Guido Petrigni **Consigliere- relatore**

dott. Federico Lorenzini **Consigliere**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24050** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 27 agosto 2025, ritualmente notificato, nei confronti di:

- **società "Nicole S.r.l.s."** (c.f. e partita IVA 02692470418), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Fano (PU), via Bellariva, n. 5, pec: nicolefano@pec.it;

- **Valentini Nicole** (c.f. VLNNCL95R44D488A), nata a Fano il 4/10/1995, ivi residente in Strada Nazionale Adriatica Sud, n. 351, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, amministratrice e socia unica, all'epoca dei fatti contestati, della società Nicole S.r.l.s.;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il relatore dr. Guido Petrigni e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; contumaci i convenuti.

FATTO

I. Con sentenza n. 131/2024, emessa da questa Sezione giurisdizionale all'esito del giudizio di conto n. 23629, veniva dichiarato inammissibile il conto giudiziale n. 59502, relativo alla riscossione, per conto del Comune di Fano, delle imposte di soggiorno, da parte della struttura ricettiva "Hotel Playa Principe" (gestita dalla società "Nicole S.r.l.s.", di cui era legale rappresentante Valentine Nicole), per l'esercizio finanziario 2019, considerato che il conto, non presentato dall'agente contabile, era stato compilato d'ufficio e parificato dallo stesso Comune, con l'indicazione di importi di riscossione e di riversamento pari a "zero", e ciò a causa dell'indisponibilità dei pertinenti dati contabili, che non erano stati forniti dalla ditta.

II. Pertanto, la Procura regionale apriva il fascicolo istruttorio n. I00479/2024 nei confronti della "Nicole S.r.l.s.", al fine di appurare e quantificare il danno erariale da mancata entrata, da essa cagionato al Comune di Fano.

A tal fine, il P.M. conferiva delega alla Guardia di Finanza di Fano per verificare se nel periodo 2019/2021 la suddetta struttura avesse avuto ospiti e, in caso positivo, per individuare l'esatta platea di quanti vi avevano soggiornato, anche avvalendosi dei dati in possesso della Questura (c.d. "Registro alloggiati web") e di quelli relativi ai consumi

delle utenze (acqua, gas, energia elettrica ecc.), in modo da poter quantificare l'ammontare delle imposte di soggiorno dovute e non versate al Comune di Fano.

III. Con la relazione investigativa n. 74898/2025 la G.d.F. illustrava gli esiti delle indagini svolte, evidenziando quanto segue.

La ditta non aveva trasmesso alcun dato al "Registro alloggiati Web".

Valentini Nicole in data 13/3/2025 aveva dichiarato alla G.d.F. che: "*Come risulta dal contratto di affitto di ramo d'azienda e dalla comunicazione pec di rilascio dei locali alla società proprietaria della struttura (Arditur s.r.l.), la società Nicole S.r.l.s. ha gestito la struttura ricettiva sino al 30/9/2021*" e, in data 11/4/2025, aveva aggiunto che: "*Negli anni non è mai stato richiesto alcun importo agli ospiti dell'Hotel Playa a titolo di tassa di soggiorno*" e conseguentemente "*non è stata versata al Comune di Fano alcuna somma, nonostante fosse dovuta*".

Era stata acquisita documentazione contabile e amministrativa presso la struttura ricettiva, da cui si desumeva che le imposte di soggiorno non versate dall'agente contabile al Comune di Fano ammontavano a complessivi € 5.521,00, di cui:

€ 2.237,00 per l'anno 2019, corrispondenti ai n. 2.237 pernottamenti imponibili rilevati, con applicazione dell'imposta in misura pari ad € 1,00/cad. (cfr. pag. 6 della relazione della G.d.F. n. 74898/2025);

€ 1.373,00 per l'anno 2020, corrispondenti ai n. 1.373 pernottamenti imponibili rilevati, con applicazione dell'imposta in misura pari ad € 1,00/cad. (cfr. pag. 9 della relazione della G.d.F. n. 74898/2025);

€ 1.911,00 per l'anno 2021, corrispondenti ai n. 1.911 pernottamenti

imponibili rilevati, con applicazione dell'imposta pari ad € 1,00/cad. (cfr. pag. 12 della relazione G.d.F. n. 74898/2025).

Peraltro, anche dai bilanci societari relativi alle suddette annualità e dagli estratti delle dichiarazioni fiscali presentate dalla ditta si traeva conferma che v'erano stati redditi conseguiti dall'agente contabile mediante la gestione della struttura ricettiva.

IV. Sulla base delle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, la Procura ha, quindi, contestato alla società ed alla sua amministratrice e legale rappresentante Valentini Nicole il danno così arrecato al Comune di Fano, chiedendo la loro condanna, in solido, al pagamento in favore dell'Ente locale di complessivi € 5.521,00, da maggiorarsi di accessori e spese processuali.

V. Secondo il P.M., i convenuti avevano agito dolosamente, avendo essi omesso di:

riscuotere l'imposta di soggiorno dagli ospiti della struttura ricettiva "Hotel Playa Principe";

presentare al Comune le prescritte dichiarazioni bimestrali ed annuali;

rendere i conti giudiziali annuali;

versare al Comune quanto dovuto a titolo di imposte di soggiorno per le annualità 2019, 2020 e 2021.

VI. I convenuti non si sono costituiti in giudizio.

VII. All'odierna udienza, il Collegio giudicante ha preliminarmente evidenziato che, di recente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 1527/2026, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice tributario, in materia di omesso

riversamento delle imposte di soggiorno; peraltro, anche le Sezioni I e II d'Appello della Corte dei conti hanno preso atto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice contabile in tale materia.

Chiamato ad interloquire su tale problematica, il P.M. intervenuto all'odierna udienza ha manifestato perplessità in ordine alla recente pronunzia della Corte di Cassazione, osservando che la giurisdizione della Corte dei conti in materia d'imposta di soggiorno dovrebbe ritenersi sussistente anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020, che ha qualificato i gestori delle strutture ricettive quali "responsabili del pagamento dell'imposta".

D'altronde, l'ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione lascerebbe, comunque, irrisolte alcune problematiche, tra cui:

- quella relativa agli "ulteriori adempimenti previsti dal regolamento comunale", fatti salvi dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011;
- il permanere della funzione di maneggio, nell'interesse altrui, di somme di denaro con finalizzazione pubblicistica;
- la riconosciuta possibilità di coesistenza tra giudizio contabile e giudizio tributario, in aderenza al consolidato principio del cd. doppio binario;
- la persistenza degli obblighi di natura contabile (tenuta della contabilità delle riscossioni, rendicontazione e riversamento), posti in capo ai gestori delle strutture ricettive dai regolamenti comunali, tuttora vigenti.

Peraltro, secondo il P.M., l'orientamento della Corte di Cassazione potrebbe comportare il concreto rischio che una quota significativa di entrate correlate all'imposta di soggiorno possa sfuggire all'effettiva riscossione, con conseguenti pregiudizi per la collettività, attesa la destinazione vincolata di tali risorse, prevista dalla normativa vigente in materia d'imposta di soggiorno di pertinenza degli Enti locali.

Ciò premesso, il P.M. ha fatto presente che, laddove il Collegio giudicante, aderendo a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, dovesse dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, gli atti del presente giudizio verrebbero trasmessi all'Ente locale interessato, ai fini dell'attivazione delle iniziative di recupero delle somme ad esso spettanti.

DIRITTO

I. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società "Nicole S.r.l.s." e di Valentini Nicole, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, amministratrice e socia unica, all'epoca dei fatti contestati, della suddetta società**,** che non si sono costituiti in giudizio, sebbene l'atto di citazione sia stato loro ritualmente notificato.

II. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa di tali convenuti per l'omessa riscossione e il mancato riversamento al Comune di Fano delle imposte di soggiorno per complessivi € 5.521,00, relativamente alle annualità 2019, 2020 e 2021.

III. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover esaminare la questione concernente la sussistenza o meno della giurisdizione di questa Corte

in tale specifica materia.

IV. In proposito, sotto il profilo normativo, va rammentato che, nel quadro dei criteri enunziati dalla L. n. 42/2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione"), il legislatore ha inteso attribuire agli Enti locali la facoltà d'istituire la cd. "imposta di soggiorno", ovvero un tributo di scopo, funzionale al finanziamento di "interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali".

L'art. 4 del D.lgs n. 23/2011 ha stabilito, pertanto, che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d'arte possano istituire, con apposita deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel rispettivo territorio.

Dunque, l'imposta di soggiorno può essere qualificata come una "imposta di consumo", il cui soggetto passivo è il "consumatore-turista", che dà origine al presupposto dell'imposta ovvero alla manifestazione di capacità contributiva (di cui all'art. 53 Cost.), divenendo, quindi, obbligato a corrispondere il tributo all'Ente locale nel quale si trovi a soggiornare.

Mediante il comma 3 del medesimo art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, il legislatore demandava, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 400/1988, la disciplina di dettaglio dell'imposta in questione ad un

successivo regolamento, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore del D.lgs n. 23/2011.

Non essendo stato emanato tale regolamento governativo, le modalità applicative del tributo venivano fissate dai singoli regolamenti comunali concernenti l'imposta di soggiorno.

Peraltro, nel silenzio della legge e avuto riguardo al principio costituzionale della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali e di imposte (art. 23 Cost.), la giurisprudenza amministrativa (v. T.A.R. Toscana, sent. n. 1348/2011) e la Corte di Cassazione (v. ord. delle SS.UU. n. 19654/2018) chiarivano che i regolamenti degli Enti locali non potevano prevedere un'assimilazione della figura del gestore delle strutture ricettive a quella del sostituto o del responsabile d'imposta.

In tale contesto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1640 del 7/12/2011 tutti i Comuni ubicati nella Regione Marche sono stati qualificati come località turistiche o città d'arte, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011; pertanto, anche ai Comuni non capoluogo è stata consentita l''istituzione dell'imposta di soggiorno, mediante l'emanazione di appositi regolamenti disciplinanti le modalità applicative e le eventuali esenzioni e riduzioni.

Orbene, il Comune di Fano ha istituito l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/3/2012.

Va, altresì, rammentato che in tale contesto si consolidava l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti (v., *ex multis*, la sentenza delle SS.RR. n. 22/2016/QM.), secondo cui il gestore della struttura ricettiva (o albergatore), che non abbia provveduto al versamento al Comune delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché tale attività comporta la disponibilità e il maneggio di denaro pubblico.

V. Con interventi normativi del 2020 e del 2021 il legislatore statale ha, tuttavia, inteso precisare il ruolo del gestore della struttura ricettiva.

In particolare, l'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, ha definito il gestore della struttura ricettiva quale responsabile del versamento delle imposte di soggiorno, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (gli ospiti), prevedendo, altresì, un regime sanzionatorio sia per l'omessa od infedele presentazione della dichiarazione periodica sia per l'omesso, ritardato o parziale versamento di quanto dovuto al Comune di pertinenza.

Al fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti sulla portata della disciplina introdotta nel 2020, il legislatore è successivamente intervenuto con una norma d'interpretazione autentica, avente effetti retroattivi, che è stata introdotta con l'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, con cui è stata affermata l'applicabilità di tale nuova qualificazione anche alle fattispecie anteriori al 19/5/2020, data d'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

In pratica, il gestore della struttura ricettiva è stato così onerato del versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune, anche qualora l'ospite non abbia pagato il relativo ammontare; conseguentemente, in caso di omesso versamento del tributo da parte del soggetto che ha alloggiato nella struttura ricettiva, il Comune può rivolgersi direttamente al gestore, esigendo il pagamento di quanto dovuto (v. Corte di Cassazione, ordinanza n. 6187/2024).

VI. Persistendo ancora dubbi interpretativi nell'ambito della giurisprudenza contabile, sono intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione, che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con l'ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 hanno affermato che: "*A seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra l'Ente impositore e il responsabile d'imposta nell'esclusiva sfera della giurisdizione tributaria*"; pertanto, va sancita "*la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto della giurisdizione del giudice contabile*".

Per una maggiore intelligibilità di quanto statuito, nella trama motivazionale dell'ordinanza n. 1527/2026 la Corte di Cassazione ha, tra l'altro, sottolineato che: "*Con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di resa di conto, ponendo a carico del suddetto un'obbligazione solidale discendente, che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento dell'imposta ad opera del cliente. Come osservato*

dalla dottrina, la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente.

È, quindi, mutato l'approccio normativo, volto a sancire in modo inequivoco che l'applicazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto all'irrogazione delle sanzioni.

La novella rappresentata dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 2020 ha modificato i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo, il quale da ausiliario dell'Ente locale, tenuto alla riscossione, è divenuto soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, secondo lo schema ricavabile dall'art. 64, comma 3, del T.U.I.R.

Non ha rilievo dirimente, ai fini della persistente qualificazione dell'albergatore come agente contabile, il fatto che i regolamenti comunali, emanati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L n. 34/2011, nelle more dell'approvazione del regolamento statale di attuazione dell'imposta di soggiorno, demandino al medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica.

In proposito, queste Sezioni Unite (ordinanza n. 22891/2024) hanno già chiarito che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno, appartengono alla

giurisdizione del giudice tributario, allorquando la contestazione involga l'omesso o parziale versamento (o "riversamento") dell'imposta, e, invece, a quella del giudice ordinario, nel caso in cui le disposizioni violate abbiano ad oggetto meri obblighi procedurali.

La tesi della coesistenza delle due giurisdizioni è stata argomentata anche sostenendo che la giurisdizione tributaria opererebbe nei casi in cui il ricorso investa i provvedimenti assunti dall'amministrazione finanziaria ex art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 (accertamenti, irrogazione di sanzioni, ecc.) mentre le altre controversie sarebbero attratte nella giurisdizione contabile, ferma restando la necessità di evitare - in sede esecutiva e nelle ipotesi di concorrenza di strumenti di tutela azionati nelle due giurisdizioni - eventuali indebiti arricchimenti per le casse comunali.

Una simile opzione interpretativa, come già evidenziato da questa Corte (v. Cass., SS.UU., 21/5/2024, n. 14028), trova un ostacolo nei limiti alla risarcibilità del danno causato dall'evasione fiscale".

Ha aggiunto la Corte di Cassazione che: "*La natura esclusivamente tributaria dell'obbligazione dell'albergatore come responsabile d'imposta è stata già affermata dalla Sezione tributaria di questa Suprema Corte.*

L'ordinanza n. 6187/2024 ha puntualizzato che, a seguito del loro riconoscimento come responsabili d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997,

n. 471.

La medesima ordinanza 6187/2024 ha puntualizzato che: "Il gestore della struttura ricettiva, nella veste di responsabile d'imposta, incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali, di cui all'art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno».

Sotto altro profilo, va rammentato che le Sezioni Penali della Corte di Cassazione, con varie pronunce (v. Cass. pen., Sez. VI, n. 30227/2020, n. 36317/2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793/2021), hanno escluso, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, che: "*Il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'albergatore possa integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell'Ente impositore e non di somme appartenenti a quest'ultimo*".

VII. A quanto statuito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1527/2026 s'è uniformata la Corte dei conti, Sez. I d'Appello, con la sentenza n. 59/2026, pubblicata in data 11 marzo 2026.

In particolare, in tale sentenza è stato osservato che: "*È superfluo sottolineare che si tratta, evidentemente, di una pronunzia pregevole, sia per le argomentazioni svolte che per l'autorevolezza del plesso giurisdizionale,*

deputato proprio a dirimere contrasti in ordine alla titolarità della giurisdizione tra le diverse magistrature presenti nel nostro ordinamento.

Tuttavia, in chiave costruttiva, ai fini dei futuri eventuali sviluppi della giurisprudenza sul punto, ritiene il Collegio di svolgere alcune considerazioni di ordine interpretativo:

- l'affermazione della Corte di Cassazione (sub D), secondo cui il legislatore, con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, avrebbe "sterilizzato" il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, costituisce un unicum ordinamentale (fatti salvi gli Organi costituzionali), in quanto, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia, chiunque abbia il maneggio di fondi pubblici (quali si ritiene debbano qualificarsi quelli relativi al tributo, una volta che siano stati consegnati dal cliente al responsabile d'imposta), anche soltanto in via di fatto (dunque, in assenza di titolo provvedimentale o legale), deve ritenersi agente contabile ed essere soggetto al giudizio di conto (non essendovi alcun "vuoto da colmare", dunque).

- La qualifica di agente contabile, infatti, ha carattere generale e non pare rivestire natura residuale o sussidiaria rispetto ad ulteriori (eventualmente concorrenti) qualificazioni giuridiche, dimodoché vi si possa far ricorso soltanto in presenza di un "silenzio normativo" qualificatorio.

- D'altra parte, la riforma rinvia alla regolamentazione comunale ("ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale"), che continua generalmente a prevedere obblighi, anche ulteriori rispetto a quello dichiarativo, differenti rispetto agli adempimenti tipici del responsabile d'imposta. L'albergatore, con la sua attività prevista dalla legge e da detti

regolamenti, s'inserisce fisiologicamente nel procedimento contabile di entrata (articolato, come noto, in fase di accertamento, fase d'incasso e fase di riversamento), incassando il denaro (acquisizione del "maneggio") e quindi riversandolo nella casse comunali.

- Alla confutazione da parte della Corte di Cassazione (sub G) della tesi della concorrenza delle giurisdizioni, sulla scorta del riferimento ai limiti giurisprudenziali alla risarcibilità dei danni da violazione tributaria ("pregiudizio ulteriore e diverso"), può replicarsi, in chiave costruttiva, che la responsabilità dell'agente contabile s'incentra essenzialmente sull'obbligo di restituzione (ex recepto) dei valori pubblici maneggiati, senza che debba necessariamente riscontrarsi un "pregiudizio ulteriore e diverso".

- Né, tanto meno, pare potersi sostenere la natura eminentemente sanzionatoria del regime della responsabilità dell'agente contabile, in quanto, nel quadro della ricostruzione giurisprudenziale contabile della concorrenza delle giurisdizioni, le Procure della Corte dei conti interverrebbero (com'è nella natura dell'organo e della sua funzione lato sensu "sostitutiva") con gli strumenti a loro disposizione (giudizi per resa di conto, poteri istruttori, giudizio di conto, giudizio di responsabilità contabile), allorquando gli albergatori non abbiano riversato quanto ricevuto né adottato (per inerzia, decadenza, mancanza di risorse umane, compiacenza etc..), con esito satisfattivo, i provvedimenti tributari previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 (prima della riforma, i provvedimenti accertativo/sanzionatori illo tempore previsti); tanto in costanza di condotte sostanzialmente appropriative (poco importa se punibili o meno penalmente a titolo di peculato) di risorse pubbliche.

- Peraltro, la concorrenza di diverse giurisdizioni si verificava pacificamente anche precedentemente alla riforma, che ha qualificato il gestore dei servizi ricettivi quale responsabile d'imposta, allorquando i Comuni potevano procedere ad accertare/sanzionare (anche) gli albergatori che si fossero appropriati di somme, mediante ordinari provvedimenti recuperatorio-sanzionatori, ricorribili dinanzi al giudice provvisto di giurisdizione, senza per questo inficiare la concorrente giurisdizione contabile sull'agente contabile per il maneggio di denaro.

- Risulta, ad ogni modo, del tutto condivisibile la ricostruzione, operata dal giudice della giurisdizione, della "mens legis" della riforma di cui all'art. 180 del D.L. n. 34/2020, che ha evidentemente inteso sottrarre gli albergatori alle responsabilità prima previste dall'ordinamento penale (delitto di peculato) e anche all'attività delle procure contabili, provvedendo, altresì, a conferire efficacia retroattiva alla qualificazione in termini di responsabile d'imposta e alla disciplina sanzionatoria (art. 5-quinquies del D.L. 21/10/2021, n. 146, convertito in L. 17/12/2021, n. 215).

In ragione di quest'ultima argomentazione e tenuto conto dell'autorevolezza del recentissimo intervento della Suprema Corte, in sede proprio di regolamento preventivo di giurisdizione, ritiene il Collegio di doversi adeguare alla suddetta statuizione.

In definitiva, occorre considerare che con la riforma in questione il legislatore ha inteso introdurre una diversa qualificazione delle funzioni dell'albergatore, riconducendole nell'ambito della materia e, dunque, della giurisdizione tributaria, assicurando, comunque, sufficienti margini di tutela delle ragioni dell'Erario, attraverso gli strumenti propri del diritto tributario, secondo un

assetto compositivo, comunque, organico e non privo di ragionevolezza, tanto più nel quadro di un più ampio orientamento di politica legislativa e di giurisprudenza costituzionale (cfr.: di recente, sent. n. 132/2024), nel quale sembra registrarsi, pur in un contesto di elevatissimo debito pubblico e di quantomeno perfettibile qualità della spesa pubblica, una progressiva dequotazione delle ragioni dell'Erario e degli strumenti di tutela affidati alla magistratura contabile".

Nei medesimi sensi s'è espressa anche la Sez. II d'Appello della Corte dei conti con il decreto n. 1 del 2 marzo 2026, decidendo su un'istanza di accesso al rito abbreviato.

VIII. Conclusivamente, tenuto conto della recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale si sono venute uniformando anche le Sezioni d'Appello di questa Corte, il Collegio giudicante ritiene che il presente giudizio debba essere definito con la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Tributario, fermo restando il dovere per l'Amministrazione interessata (Comune di Fano) di adoperarsi per il recupero delle imposte di soggiorno non riversate dalla struttura ricettiva in questione, avvalendosi degli strumenti previsti dall'ordinamento tributario, e ciò anche al fine di evitare il verificarsi di condotte omissive, che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità per danno erariale.

IX. Considerato l'esito del giudizio, non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,

definitivamente pronunziando:

DICHIARA

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio promosso dalla Procura regionale avverso la società "Nicole S.r.l.s." e la sua amministratrice e legale rappresentante Valentini Nicole, per il mancato riversamento al Comune di Fano delle imposte di soggiorno per le annualità 2019, 2020 e 2021, indicando, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del c.g.c., il Giudice Tributario quale Organo munito di giurisdizione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Guido Petrigni	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 08.04.2026
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)